



Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive

A.C. 1603-ter-A

Nota di verifica n. 125
23 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1603-ter-A
Titolo:	Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive
Relatore per la Commissione di merito:	Marchetti
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	Il Giustizia

Finalità

Il disegno di legge in esame - nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito - consta di un solo articolo volto a conferire una delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.

Il progetto di legge in esame risulta dallo stralcio del disegno di legge C. 1603, collegato alla manovra di finanza pubblica, che risultava corredato di relazione tecnica: detta relazione risulta tuttora utilizzabile con riferimento al testo in esame, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.

I due emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente non sono corredati di relazione tecnica. Il primo emendamento ha soppresso le disposizioni confluite nel disegno di legge di conversione del DL "sicurezza-bis" (DL 53/2019, AC 1913): per effetto di tale emendamento il progetto risulta composto, come detto, di un solo articolo. Il secondo emendamento ha apportato al testo una modifica formale, concernente i principi e criteri direttivi, ai sensi della quale nell'esercizio della delega il Governo dovrà coordinare e armonizzare l'emanando decreto legislativo alle disposizioni "vigenti" (anziché alle disposizioni "di cui alla presente legge" come era previsto nel testo originario).

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<u>L'articolo 1</u> delega il Governo ad adottare, <u>senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</u>, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di <u>prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive</u>. Il decreto legislativo viene adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi specificatamente indicati ai commi 2 e 3. In particolare, si evidenzia il criterio relativo alla ricognizione, riordino,	La relazione tecnica – riferita al disegno di legge precedente lo stralcio (C. 1603) - afferma che dall'attuazione della delega sopra descritta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

coordinamento e armonizzazione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive [comma 2, lettera a)].

Come ulteriori principi e criteri direttivi il comma 3 indica quelli di prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute:

- a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società [lettera a)];
- ad adottare codici di autoregolamentazione volti a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo [lettera b)].

Lo schema di decreto legislativo viene trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia (comma 5).

Infine, la norma dispone ulteriori termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi (comma 6), nonché per l'adozione di un testo unico delle norme regolamentari in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, anche con il loro adeguamento alla nuova disciplina prevista dal decreto legislativo in questione (comma 7).

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della clausola di neutralità finanziaria che correda la norma di delega, pur rilevando che la RT non fornisce ulteriori elementi a supporto dell'invarianza finanziaria della disciplina da adottare nell'esercizio della medesima delega legislativa. Si rileva in proposito che la disciplina delegata ha ad oggetto, in parte, la codificazione/razionalizzazione della normativa vigente e, in parte, aspetti innovativi della stessa (per profili di disciplina delle società sportive). Pur rilevando che questi ultimi profili attengono per lo più ad obblighi posti a carico di soggetti privati, appaiono opportuni elementi di valutazione riguardo all'effettiva possibilità di esercitare la delega in condizioni di neutralità finanziaria.

Si osserva in proposito che le disposizioni non prevedono espressamente la predisposizione di una relazione tecnica a corredo della normativa delegata e l'acquisizione sulla stessa del parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari.